



CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 9 del 24 marzo 2022

Riunione del 10 Marzo 2022

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli
Componente Avv. Giuseppe Bianco

CFA 9.21.22 – Reclamo dell’Ufficio della Procura Federale FIPAV avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale FIPAV in data 11-14/2/2022 (C.U. n. 46 del 14/2/2022) in esito al procedimento disciplinare incardinato, su deferimento della Procura Federale, nei confronti di -omissis-.

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

I fatti traggono origine da un esposto-denuncia presentato dal Sig. Luigi Roccatto (Responsabile Nazionale Ufficiali di Gara) a seguito del quale l’Ufficio della Procura Federale, sulla scorta di gravi addebiti mossi al tesserato -omissis- (sinteticamente: atti persecutori, ripetuti e intrusivi, messi in atto nei confronti di Luigi Roccatto), lo deferiva innanzi al Tribunale Federale.

Il procedimento disciplinare così instauratosi si concludeva con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro a carico del tesserato -omissis-

Quest’ultimo, invece di proporre gravame, inoltrava una “Relazione dettagliata della vicenda”, accompagnata da una articolata nota esplicativa, ai massimi vertici federali.

Tali documenti, inviati all’Ufficio della Procura Federale dall’Ufficio di Presidenza FIPAV, davano luogo ad un ulteriore deferimento innanzi al Tribunale Federale il quale deliberava il “non luogo a sanzione” nei confronti del tesserato -omissis-.

Avverso tale decisione l’Ufficio della Procura Federale proponeva l’impugnazione ex art. 42 Reg. Giur., oggi in esame, contestando in particolare l’assunto secondo il quale la condotta non avrebbe configurato illecito disciplinare (a detta del Tribunale) poiché “si sostanzierebbe in una valutazione meramente soggettiva dei fatti senza tuttavia travalicare né il diritto di critica garantito dai cardini costituzionali né la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione non rinvenendosi nello scritto.....offese al decoro e alla dignità degli Organi federali citati nella ricostruzione fattuale degli eventi”.

L’Ufficio della Procura Federale evidenziava che in realtà il diritto di critica, pur



sostanzandosi in una libera espressione di una opinione personale, doveva comunque fondarsi su dati concreti e non spingersi oltre precisi limiti costituiti, appunto, dalla veridicità dei fatti e “dalla c.d. continenza espressiva, formale e sostanziale nella manifestazione del dissenso”.

Superati tali confini si scadeva nella polemica sterile/invettiva gratuita, non sottoposta a tutela.

Evidenziava quindi lo stravolgimento dei fatti ad opera dello -omissis- e, conseguentemente, della loro ricostruzione (con sottolineature, omissioni volute e tali da alterare la portata delle circostanze) presentata da “sottintesi sapienti, accostamenti suggestionali, oscure insinuazioni”.

Per tale motivo gli scritti elaborati dal tesserato -omissis- travalicavano i confini del diritto di critica e si rendeva quindi disciplinarmente responsabile per il loro contenuto.

Il Procuratore Federale, quindi, esaminata l’email del 03.11.2021 e la “Relazione dettagliata della vicenda”, concludeva, in riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale FIPAV in data 11-14/2/2022, (C.U. n.46 del 14/2/2022), di “dichiarare la responsabilità disciplinare di -omissis- per tutti i fatti a lui contestati e, per l’effetto, comminargli la sanzione ritenuta di giustizia che l’Ufficio della Procura Federale individua e propone in mesi quattro di sospensione da ogni attività federale”.

Si costituiva il tesserato -omissis- il quale, per il tramite del suo legale Avv. Rosita Vallone, rilevava di essere appartenente ai ruoli della -omissis- e di aver svolto per oltre 20 anni l’incarico di -omissis- di pallavolo ed -omissis- di beach volley, oltre a 7 anni quale componente delle Commissioni -omissis-

Lo stesso precisava: 1) di aver rassegnato nel 2019 le proprie dimissioni da componente del Settore -omissis- e di aver chiesto, nel 2020, il riconoscimento -omissis- del regolamento struttura tecnica approvato dal Consiglio federale, cui non era stato dato seguito “in attesa di una rivalutazione dei criteri di inclusione per tale riconoscimento”; 2) di aver appreso il 14.01.2021 di essere stato denunciato dal tesserato Luigi Roccato per il reato di molestie dinanzi alla Procura di Modena: procedimento penale archiviato in assenza di opposizione da parte del denunciante; 3) di essere stato quindi sanzionato con la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro a seguito del deferimento e del conseguente procedimento disciplinare; 4) di avere, infine, ricevuto l’atto di deferimento della Procura Federale FIPAV e quindi la convocazione innanzi a questa Corte Federale.

In diritto, la difesa dello -omissis- contestava gli assunti della Procura a parere della quale si era concretizzata una violazione dei “principi di probità e correttezza previsti dallo Statuto FIPAV per aver informato i “massimi vertici federali” dell’esito del procedimento disciplinare che lo ha visto coinvolto sulla base di una ricostruzione dei fatti “polemica e mistificatoria”, anziché gravare il provvedimento sanzionatorio emesso nei di lui confronti”.

La stessa difesa evidenziava che la stessa Procura non aveva citato e/o riportato le espressioni considerate tali, con ciò pregiudicando il diritto di difesa dello -omissis-.



Sosteneva quindi: 1) la mancanza di frasi irrispettose, essendosi limitato l'incolpato a riportare i fatti di causa; 2) il rispetto, espressamente dichiarato da parte dello -omissis-, della decisione assunta dagli Organi di Giustizia; 3) di non aver leso la dignità di alcuno ovvero di non aver diffamato gli Organi citati nella corrispondenza; 4) di essersi limitato ad esprimere il proprio pensiero (diritto costituzionalmente garantito); 5) l'insussistenza di alcuna circostanza aggravante secondo quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale.

Concludeva, quindi, chiedendo la conferma della decisione di non luogo a sanzione ed in ogni caso di oscurare le generalità del Sig. -omissis- nell'emanando comunicato per la tutela della riservatezza anche in funzione del ruolo di -omissis-, dal medesimo ricoperto.

All'udienza di discussione tenutasi il 10 Marzo 2022, venivano sentiti il Procuratore Federale, che concludeva per l'accoglimento del reclamo, lo -omissis- nonché il suo difensore Avv. Rosita Vallone; quest'ultimi concludevano per la conferma della decisione impugnata.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esame di questa Corte è sottoposta la portata lesiva dell'email del 3.11.2021 e della allegata relazione dettagliata.

Come ampiamente argomentato sia dal Procuratore Federale sia dall'Avv. Vallone, il diritto di critica è un diritto costituzionalmente garantito i cui ambiti devono comunque essere delimitati per non eccedere in un'offesa lesiva del decoro e della reputazione del soggetto (organo) destinatario.

Tale limite, in ambito Federale, non può, però, non tenere conto del ruolo dei tesserati e delle specifiche norme vincolanti in tema di lealtà e probità sportiva: valori etici e di comportamento tradotti in un obbligo giuridico cui i tesserati, appunto, devono attenersi.

Il diritto di critica, quindi, non può travalicare tale limite che costituisce, dunque, un principio generale di condotta.

Orbene, anche a voler ritenere che il tesserato -omissis- volesse, nella sua nota e nella sua mail, rappresentare la sua verità dei fatti (pur nel rispetto della sentenza del Tribunale Federale), non si può sottacere come i toni tenuti in alcuni passaggi, peraltro da lui stesso evidenziati in grassetto (ad es. "la Procura Federale, in soli sette giorni, a fronte dei sette mesi di indagini...", "...il Vicesegretario Bellotti che due giorni dopo forniva riscontro riferendo nei minimi dettagli.....in merito a fatti avvenuti presumibilmente il 19/07/2020, ossia un anno prima!!"....), tendano a rimarcare volutamente alcuni aspetti con espressioni enfaticizzate, arricchendo volutamente ed in maniera tendenziosa quella che sarebbe dovuta essere una sintesi (oggettiva) della situazione.

Solo a titolo esemplificativo si consideri che se lo -omissis- avesse voluto effettivamente rispettare il decisum del Tribunale, ben avrebbe potuto limitarsi a non impugnare la decisione stessa, senza criticarla nel modo sopra evidenziato.

Diversamente avrebbe potuto impugnarla, facendo valere la sua verità dinanzi ai competenti Organi Giudiziari.



Tuttavia, vi è anche da dire che la portata (generica) delle contestazioni mosse dallo -omissis- non abbia comunque un contenuto precipuamente diffamatorio ma più che altro polemico e tendenzioso, avendo peraltro utilizzato toni e modalità di indubbio valore disciplinare, considerato anche il ruolo svolto nel tempo dal tesserato.

Tenuto conto di tali circostanze, lo -omissis- non potrà non essere sanzionato, seppur con un provvedimento in linea con le evidenze processuali e con le considerazioni sopra svolte.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in totale riforma della decisione impugnata, accoglie il reclamo dell'Ufficio della Procura Federale FIPAV, disponendo la sanzione della sospensione per giorni dieci a carico del tesserato -omissis-.

Il Presidente

f.to Avv. Claudio Cutrera

Affisso all'Albo il 24 marzo 2022